



Tribunale di Vallo della Lucania

Via A. de Hippolytis – 84078 Vallo della Lucania (SA) – Tel. 0974/713111 - e.mail:tribunale.vallodellalucania@giustizia.it

BANDO

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 69/93 (CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98), MODIFICATO DAGLI ARTICOLI 50 E 50-BIS DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114)

- L'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato. In ultimo l'art. 50 del D.L. 90/14 (attualmente in corso di conversione) costituisce presso le Corti d'Appello e i Tribunali "*strutture organizzative denominate ufficio per il processo*", di cui fanno parte, oltre al personale di cancelleria e ai giudici onorari, coloro che svolgono presso quegli uffici i tirocini formativi disciplinati dall'art. 37 della l. 111/2011 e quelli disciplinati dall'art. 73 della l. 69/2013.

Requisiti

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

I magistrati formatori

I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell'ufficio.

Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage, per garantire continuità nell'attività di assistenza. Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l'attività svolta in relazione allo stage formativo. Essa è considerata ai fini della valutazione della professionalità e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario.

Come si svolge il tirocinio formativo

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie. Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli). I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

Borse di studio per i tirocinanti

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

Obblighi del tirocinante

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.

I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.

Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

Vantaggi del tirocinio formativo

L'esito positivo del tirocinio:

costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;

è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;

è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;

costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.

costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

Termini di presentazione della domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta secondo l'apposito modulo reperibile sul sito del Tribunale di Vallo della Lucania, va indirizzata al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania e trasmessa a mezzo pec all'indirizzo istituzionale: prot.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it entro e non oltre le ore 12.00 del 16.12.2020

Alla domanda va allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del D.L. 69/2013; in alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere anche attestata in una autocertificazione. Nella domanda si può indicare la preferenza per una materia o settore, che sarà oggetto di valutazione in base alle esigenze dell'ufficio.

L'esito positivo del tirocinio:

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a viceprocuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti sono invitati a prendere visione del regolamento sui diritti e obblighi dei tirocinanti, facente parte integrante del presente provvedimento.

Si dispone che il presente documento e l'allegato regolamento siano pubblicati sul sito del Tribunale di Vallo della Lucania.

Vallo della Lucania 3.12.2020

IL PRESIDENTE

Il Presidente
Dot. Stefano De Luca

